



CITTA' DI CASTIGLIONE DI SICILIA
(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)
IL SINDACO



Uno dei
Borghi
più belli
d'Italia

ORDINANZA SINDACALE
N. 23 DEL 30.06.2026

OGGETTO: Misure urgenti e prescrittive per il risparmio idrico e la razionalizzazione dell'utilizzo dell'acqua potabile nel territorio comunale - Stagione estiva 2026

IL SINDACO

PREMESSO che

la Regione Siciliana, con delibera di Giunta Regionale n. 100 dell'11 marzo 2024, aveva dichiarato *illo tempore* lo stato di crisi e di emergenza idrica nel settore potabile, al contempo riconoscendo una situazione di cronica scarsità della risorsa idrica che affligge diversi territori della Regione, incluso quello ricadente nella Città metropolitana di Catania, soprattutto nel periodo estivo;

dai provvedimenti di cui al capoverso precedente ne è scaturita, tra l'altro, l'emanazione di un'ordinanza commissariale, la n. 1 del 04.04.2024, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. a) della legge regionale, 7 luglio 2020, n. 13, il "*Vademecum delle azioni e buone pratiche finalizzate al risparmio idrico potabile ed alla riduzione dei consumi*", fornendo indicazioni per un uso più razionale della risorsa idrica;

ATTESO che il territorio del Comune di Castiglione di Sicilia, per la sua vasta estensione (circa 120 km quadrati) e per la significativa presenza di attività produttive ad alto consumo idrico, quali aziende vitivinicole, strutture ricettive e agrituristiche, è particolarmente esposto agli effetti della crisi idrica, rendendo necessarie misure non solo di sensibilizzazione, ma anche di carattere prescrittivo e cogente;

CONSIDERATO che

la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che dal potere/dovere del Sindaco di tutelare l'interesse alla salubrità dell'ambiente e alla salute pubblica deriva la necessità di un corrispondente potere sanzionatorio, che deve essere "*effettivo e dunque non meramente simbolico o sproporzionato, in modo da garantire l'effettività della stessa disciplina sindacale*" (*ex multis*, Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Cagliari, sentenza n. 13/2024; Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno, sentenza n.1658/2018);

il quadro normativo nazionale, ed in particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), impone a chiunque gestisca o utilizzi la risorsa idrica di adottare "*le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi*" e promuove l'adozione di tecniche di risparmio idrico in tutti i settori, inclusi quello agricolo e industriale;

la situazione di cronica e ricorrente scarsità idrica nei periodi estivi sul territorio, costituisce un grave pericolo per l'igiene e la salute pubblica, nonché per l'approvvigionamento idrico per gli usi essenziali,

integrando i presupposti per l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della collettività, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di prevenire conseguenze pregiudizievoli e non fronteggiabili con gli strumenti ordinari (*ex multis*, Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Cagliari, sentenza n. 81/2016; Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sentenza n. 4556/2013);

RITENUTO, pertanto, necessario e urgente adottare un provvedimento a carattere temporaneo, che imponga divieti specifici e prescrizioni obbligatorie per tutti gli utenti, differenziando le misure per le utenze domestiche e per quelle produttive, e definendo un apparato sanzionatorio idoneo a garantirne la piena osservanza;

VISTI

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii., in particolare l'art. 50;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

lo Statuto Comunale e i regolamenti vigenti;

ORDINA

a tutta la cittadinanza e a tutte le attività commerciali, artigianali, produttive e ricettive presenti sul territorio comunale, **con decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2026**, salvo proroga o revoca espressa in base all'evoluzione dello stato della risorsa idrica:

Art. 1 - Divieti assoluti per tutte le utenze

Su tutto il territorio comunale **è fatto divieto assoluto di utilizzare l'acqua potabile proveniente dall'acquedotto pubblico** per i seguenti scopi:

- a) **irrigazione e annaffiatura** di giardini, prati e orti privati. È consentita l'annaffiatura esclusivamente per gli orti di piccola entità, destinati al consumo familiare, utilizzando preferibilmente sistemi a risparmio idrico (es. a goccia);
- b) **irrigare i fondi agricoli**;
- c) **lavaggio di aree cortilizie, piazzali** e altre superfici pavimentate esterne;
- d) **lavaggio di veicoli privati**, ad esclusione di quello svolto presso gli impianti di autolavaggio autorizzati e dotati di sistemi di ricircolo dell'acqua;
- e) **riempimento di piscine private**, vasche da giardino e fontane ornamentali, salvo quelle destinate ad ospitare fauna acquatica. Per le strutture turistico-ricettive, è consentito esclusivamente il primo riempimento stagionale, previa comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale, e i successivi rabbocchi necessari a compensare l'evaporazione. Qualora, alla data di entrata in vigore di detta ordinanza, il riempimento della piscina sia stato già eseguito, il titolare della struttura turistico – ricettiva è comunque tenuto a dare comunicazione per iscritto all'Ufficio tecnico comunale.
- f) **qualsiasi altro uso che non sia strettamente necessario ai fini del consumo umano, igienico-sanitari e per la produzione di alimenti.**

L'Amministrazione si riserva l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dall'acquedotto pubblico per annaffiare settimanalmente, e per quanto ritenuto necessario, le aree a verde pubblico, per assicurare il decoro urbano.

Art. 2 - Prescrizioni per le utenze domestiche

Si ordina a tutti i titolari di utenze domestiche di adottare le seguenti misure obbligatorie:

- a) verificare e riparare tempestivamente ogni perdita, anche minima, del proprio impianto idrico;
- b) installare e utilizzare dispositivi frangigetto e riduttori di flusso sui rubinetti;
- c) utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico.

Art. 3 - Prescrizioni per le utenze a uso agricolo, produttivo e turistico-ricettivo

Alle aziende agricole, vitivinicole, agrituristiche, alle strutture ricettive (alberghi, B&B, case vacanza) e a tutte le attività produttive è fatto obbligo di:

- a) presentare entro 15 giorni dalla data della presente ordinanza, al Servizio Polizia Municipale, un **piano di risparmio idrico** contenente le misure che si intendono adottare per ridurre i consumi di almeno il 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- b) dotarsi, ove non già presenti, di contatori volumetrici per ogni diverso utilizzo dell'acqua (es. processo produttivo, servizi igienici, cucina), al fine di monitorare e ottimizzare i consumi;
- c) predisporre sistemi per il recupero e il riutilizzo delle acque piovane e/o delle acque di processo, ove tecnicamente possibile.

Art. 4 - Prelievi abusivi

È fatto divieto assoluto di prelevare acqua dalla rete idrica pubblica e dalle fontane pubbliche, se non previa autorizzazione del gestore del servizio idrico e per le sole finalità di emergenza e protezione civile.

AVVERTE

Art. 5 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza è punita con l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro**, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. In caso di violazioni commesse nell'esercizio di un'attività di impresa (commerciale, agricola, ricettiva, etc.), si applica la sanzione pecuniaria nella misura massima edittale di 500,00 euro.
3. Qualora la stessa violazione sia commessa per due volte nel corso della stagione estiva (recidiva), anche in caso di avvenuto pagamento in misura ridotta della precedente sanzione, si procederà all'applicazione della **sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 3 (tre) a 15 (quindici) giorni consecutivi**. La legittimità di tale sanzione interdittiva, in aggiunta a quella pecuniaria, trova fondamento nel potere-dovere dell'amministrazione di adottare misure efficaci e dotate di carattere afflittivo e di deterrenza per la tutela dell'interesse pubblico.
4. L'accertamento di prelievi abusivi come descritti all'art. 4, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1, comporterà l'immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria per le fattispecie di reato eventualmente configurabili (es. furto aggravato, art. 624-625 c.p.). Si precisa che la giurisprudenza ha chiarito come il principio di specialità possa far prevalere la sanzione amministrativa per l'impossessamento di acqua pubblica non ancora derivata, ma ciò non esclude la rilevanza penale di condotte fraudolente sull'acqua già addotta alla rete di distribuzione (Corte Cost., sentenza n. 273 del 28 luglio 2010)

DISPONE

che il Servizio di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricati di vigilare sulla scrupolosa osservanza della presente ordinanza e di procedere alla contestazione delle infrazioni e all'applicazione delle relative sanzioni;

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune e la sua massima diffusione attraverso il sito istituzionale e ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo;

la trasmissione del presente atto:

- alla Regione Siciliana, Presidenza e Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- all'ARPA Sicilia;
- alla Città Metropolitana di Catania;
- al soggetto gestore del servizio idrico integrato ATI idrica Catania;
- all'ASP di Catania;
- al Comando della locale Stazione dei Carabinieri.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Catania, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 30.06.2026

Il Sindaco

F.to *Concetto Stagnitti*